



CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Segretario generale

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
DI LAVORI

- di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023

(determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente)

	ELEMENTI	NOTE (riferimenti normativi, richiami a pareri e pronunce MIT e ANAC , direttive interne)
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza. Indicazione del CIG o dell'eventuale CUP	L'oggetto dovrà recare la seguente dicitura: " <i>Decisione di contrarre per l'affidamento di lavori , mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) o d) (a seconda dell'importo) del D.Lgs. n. 36/2023. Importo a base di gara.....CUP....</i> ".
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	Riferimenti di diritto: <ul style="list-style-type: none">- D.lgs. n. 267/2000 (art. 192);- D.Lgs. n. 36/2023;- Regolamento interno in materia di contratti pubblici;- Regolamento di contabilità;- Protocollo di legalità	
6	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: <ul style="list-style-type: none">- DUP;- Bilancio di Previsione, o indicazione	

	<p>eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Esecutivo di Gestione; - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 	
7	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare.</p>	<p>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento, descrizione sommaria dell'intervento da realizzare e dei presupposti di fatto che lo rendono necessario, con specifico riferimento relativa all'interesse pubblico che si intende soddisfare.</p>
8	<p>Richiamo all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale la determinazione a contrarre deve individuare gli elementi essenziali del contratto, come sviluppati nei punti successivi della presente check list.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, la determinazione a contrarre deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; -le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto; -l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; -la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi; -i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; -le principali condizioni contrattuali. <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione del CUP, se trattasi di intervento per il quale è richiesto tale codice.</p> <p>Con riferimento al CIG, si rammenta che la richiesta dello stesso avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).</p> <p>Il CIG va acquisito in modalità digitale al</p>	<p>L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che:</p> <p><i>“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.</i></p>

	termine della procedura di affidamento	
9	<p>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento con le caratteristiche dei lavori che si intendono realizzare, con richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.); • all'inserimento dell'intervento in questione nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; • agli estremi dell'atto di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, • agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023; • all'attestazione del Direttore dei lavori relativa alla cantierabilità dell'opera. 	
10	<p>Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, sui costi della manodopera; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023*; - della relativa copertura contabile. 	<p>L'art. 14, comma 4 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante; - il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto; - la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee; - un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. <p>L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di

		<p>gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13;</p> <p>-i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.</p> <p>*Con riferimento alla disposizione dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, relativo all'indicazione del CCNL applicabile, si segnala che lo schema di decreto correttivo del Codice dei Contratti, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 22/10/2024 (ancora in corso di definitiva approvazione) ha previsto un nuovo Allegato I.01 che stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti, prevedendo una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture.</p>
11	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con riferimento ai seguenti elementi, alcuni dei quali possono essere riportati anche soltanto nella documentazione di gara:</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo (da riportare in determinazione)</p>	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</p> <p><i>"1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p><i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro"</i></p> <p>Ai sensi del citato art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale</p>

	<p>affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante affidamento diretto o procedura negoziata, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate. Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ragione del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia); • in relazione alla propria tecnica o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri; • in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate); • tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (cfr. Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318). <p>(cfr. Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019) - Vademecum ANAC).</p> <p>Oltre alle ipotesi di presenza di interesse transfrontaliero certo e di affidamento di lavori di importi pari o superiore a 1 milione di euro, espressamente previste dall'art. 48, comma 2 e dall'art. 50 comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, si è posto il quesito se fosse possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche nelle ipotesi di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie. Già il MIT con circolare n. 298 del 20/11/2023, ha ammesso tale possibilità.</p> <p>Successivamente anche l'ANAC con il <u>parere n. 13 del 13/03/2024</u> ha ritenuto che <i>«debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del Codice Appalti</i></p>
--	--

	<p><i>(anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».</i></p> <p>Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. (cfr. Vademecum ANAC)</p> <p>Alle procedure sotto soglia si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.</p> <p>L'applicazione del principio di risultato agli affidamenti sottosoglia è stata di recente ribadita nel parere n. 2577 del 03/06/2024 reso dal Servizio contratti pubblici del MIT.</p> <p>Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, è da ritenersi espressione del principio del <i>favor</i> del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate; • ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività; • inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del
--	---

	<p>procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del D.Lgs. 36/2023</p> <p>Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).</p>
	<p>- al ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (es. MEPA);</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all'inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa;</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>
12	<p>Indicazione delle modalità di preventiva consultazione, ove esistenti, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; - almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria. <p>I suddetti operatori vanno individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base ad indagini di mercato oppure - tramite elenchi di operatori economici (es. cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti) <p>formalizzandone i risultati nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023*.</p> <p>L'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. I criteri da utilizzare per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere esplicitate nella determinazione a</p>

<p>In proposito si rammenta il rispetto dell'obbligo di segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.</p> <p>L'avviso va pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.</p> <p>Sul sito istituzionale, inoltre, dovranno essere pubblicati i nominativi degli operatori consultati nell'ambito della procedura negoziata.</p> <p>Con riferimento al rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.L.gs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”</i>.</p> <p>Non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. (cfr. Vademecum ANAC).</p> <p>Deroghe al principio di rotazione</p> <p>1) Il vigente comma 4 dell'art. 49, inoltre, consente di derogare al principio di rotazione e, quindi, al divieto del reinvio del contraente uscente, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contemporanea sussistenza dei seguenti tre presupposti: <ol style="list-style-type: none"> a) struttura del mercato; b) effettiva assenza di alternative; c) accurata esecuzione del precedente contratto. <p>I suddetti requisiti, da intendersi, come “concorrenti e non alternativi tra</p>
---	--

		<p>loro”, devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura. È onere della stazione appaltante, infatti, fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.</p> <p>*Si segnala che l’art. 12 dello schema di decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 22/10/2024 (ancora in corso di definitiva approvazione) prevede una modifica del citato art. 49 e, più precisamente, la sostituzione del comma 4 con il seguente:</p> <p><i>“4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, <u>previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa</u>, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”</i></p> <p>Si tratta di <i>“un nuovo testo mirato a meglio specificare la “meritevolezza” del contraente uscente. Viene specificato che la deroga alla rotazione richiede la previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa”</i> (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1463 del 2 dicembre 2024).</p> <p>2) nel caso in cui l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.</p>
13	<p>Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 4, e dell’art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il criterio del minor prezzo, ad eccezione 	<p>Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto inerisce i lavori, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p>

	<p>delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.</p> <p>Nel caso di specie, inserire il riferimento alle modalità di nomina del Seggio di gara, nel rispetto delle Linee guida approvate dall'Ente con deliberazione del CM. n. 132 dell'11/11/2017, per quanto compatibili con il nuovo Codice dei Contratti, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. <p>Tale criterio è obbligatorio nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>Vanno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione.</p> <p>Inserire il riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle linee guida interne sopra menzionate, per quanto con esso compatibili, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.</p>	<p><i>“d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</i></p> <p><i>e) gli affidamenti di appalto integrato;</i></p> <p><i>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”.</i></p> <p>L'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie che non presentano un interesse transfrontaliero certo, stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>Negli atti di gara deve, altresì, essere indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice dei contratti pubblici, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui al menzionato allegato.</p> <p>Si segnala che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.</p> <p>Si rammenta, che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali), vanno pubblicati nella sezione “<i>Amministrazione Trasparente</i>” del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>Le determinazioni di nomina delle Commissioni giudicatrici, inoltre, devono essere trasmesse al RPCT entro 5 giorni dall'adozione, per l'inserimento nell'elenco pubblicato nella sezione</p>
--	---	---

		intranet del sito istituzionale dell'Ente, costituito al fine di consentire ai Dirigenti, competenti alla nomina delle Commissioni di gara, la verifica del rispetto del principio di rotazione dei relativi componenti (cfr. direttiva S.G. n. 4/2023, R.U. n. 192589 del 14/12/2023).
14	<p>Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento.</p> <p>In merito si rammenta che con direttiva S.G. n. 3/2023, R.U. n. 192214 del 13/12/2023, in attuazione della misura 3.8 del P.I.A.O., sono state trasmesse a tutte le Direzioni, al fine di agevolare le relative attività, gli schemi di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito all'assenza di conflitto d'interessi, ivi compresa quella inerente la nomina a R.U.P.</p> <p>Tali dichiarazioni, da rendere per ogni singola procedura di affidamento, dovranno essere acquisite al Registro ufficiale dell'Ente e custodite dai Dirigenti competenti che le esibiranno, a richiesta del RPCT, in corso di monitoraggio riguardo allo stato di attuazione delle misure anticorruzione.</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2.In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3.Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4.Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di</i></p>

		<i>aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.”</i>
15	Assolvimento obbligo pagamento contributo all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005.	L’ANAC, con deliberazione n. 610 del 19/12/2023, ha stabilito l’importo del contributo dovuto dovuto alla stessa da stazioni appaltanti, operatori economici e società organismi di attestazione, come previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’anno 2024. L’Autorità, inoltre, ha comunicato, sul suo Portale istituzionale, l’introduzione, a decorrere dal 17/09/2024, del nuovo sistema di pagamento della contribuzione dovuta dalle Stazioni Appaltanti che hanno avviato la procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
16	Dispositivo:	
	<p>-indizione della procedura negoziata per l’affidamento lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) o d) (a seconda dell’importo) del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- indicazione della durata dell’affidamento;</p> <p>-indicazione importo posto a base di gara (al netto dell’iva e/o oneri di sicurezza e/o eventuali altri oneri da scorporare dalla base d’asta);</p> <p>-indicazione della modalità di consultazione degli operatori economici (indagine di mercato o consultazione elenco operatori economici);</p> <p>-indicazione dei criteri per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, con espresso riferimento al rispetto del principio di rotazione (eccetto il caso in cui l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata);</p> <p>-indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 4 e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità</p>	<p>Si segnala che l’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che “<i>Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.</i>”</p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <p>-espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione;</p> <p>-indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010;</p> <p>-riferimento agli obblighi e clausole</p>

	<p>di trattamento;</p> <p>-approvazione degli atti di gara (da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> •avviso pubblico per avvio indagine di mercato; •lettera invito (deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un' offerta informata e, dunque, seria); •disciplinare di gara; •capitolato speciale d'appalto; •schema di contratto; <p>-riferimento alla circostanza che non si procede all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>in alternativa</p> <p>-riferimento all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, da motivare in considerazione della tipologia e specificità della procedura, evidenziando le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;</p> <p>- indicazione delle clausole ritenute essenziali (anche tramite rinvio alla documentazione di gara allegata);</p> <p>-indicazione della forma del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato).</p> <p>- come allegati, quale parte integrante del contratto i capitolati e computi metrici estimativi, laddove richiamati nella documentazione della procedura.</p> <p>In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)</p>
17	<p>Assunzione della prenotazione di spesa (O.G.S.) con espressa indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relative partizioni di bilancio – PEG deputate alla copertura della spesa; - anno di esigibilità della prestazione; -accertamento della compatibilità, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica 	
18	<p>Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di</p>	

	un avviso nel sito internet istituzionale	
19	Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)	L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”</i> .
20	Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023	Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”</i> . L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 , In particolare l'art. 28 del menzionato codice prevede che: - le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (come individuati dall'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023) ove non considerati riservati ovvero secretati, devono essere tempestivamente trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28, comma 1, cit.); - per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti (art. 28, comma 3);

		<p>- spetta alle stazioni appaltanti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati, il compito di assicurare il collegamento, mediante apposito link, tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione (art. 28, comma 2);</p> <p>- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, vanno pubblicati i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, ma che sono comunque oggetto di pubblicazione obbligatoria, indicati nell’Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 264/2023.</p> <p>Il link alla BDNCP va inserito in “Amministrazione Trasparente” con riferimento sia alle procedure di gara avviate a partire dal 1° gennaio 2024, che a quelle procedure con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023, ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.</p> <p>Ai fini della creazione di siffatto link, oltre che per la corretta pubblicazione dei contratti attuativi degli accordi quadro, la Direzione Sistemi Informativi ha predisposto un manuale recante istruzioni operative, trasmesso a tutte le Direzione con nota R.U. n. 146919 del 17/10/2024.</p>
21	Indicazione del firmatario dell’atto	
22	Acquisizione del visto di regolarità contabile	<p>Si rammenta che non va apposta in calce alla determinazione la dicitura e la firma del Ragioniere generale, atteso che con la digitalizzazione del flusso degli atti dirigenziali tramite l’applicativo SISDOC, tale visto costituisce un allegato della determinazione, generato e firmato digitalmente in una fase successiva di competenza dell’Area Servizi</p>

		Finanziari.
--	--	-------------